

FAQ – Avviso CER 2022

al 16 febbraio 2023

FAQ 1 Cosa si intende per CER significativamente difforme rispetto allo Studio di fattibilità tecnico-economico, considerando che tale difformità determina la revoca del sostegno?

L'articolo 18 dell'Avviso disciplina in maniera puntuale i casi di revoca; in particolare, per quel che attiene alla redazione dello Studio di fattibilità tecnico economica, deve essere seguito lo schema riportato nell'Appendice 4 e, pertanto, la "significativa difformità" riguarda i casi in cui lo Studio non sia stato redatto conformemente a tale schema.

FAQ 2 Con riferimento ad una CER ancora da costituire gli elementi caratterizzanti la proposta di CER possono essere significativamente difformi dagli esiti dello Studio di fattibilità tecnico-economica?

Al momento della presentazione della Domanda di sostegno deve essere chiaramente definita la sua configurazione, considerato che gli elementi inseriti ai fini della valutazione sono utilizzati per la determinazione del punteggio (cfr. art. 8 Criteri di valutazione). È, pertanto, necessario che eventuali scostamenti rispetto ai membri, alle loro caratteristiche e alle previsioni iniziali che possono essere frutto degli esiti dello Studio, devono essere limitati alla fascia di intervallo che determina il punteggio ovvero motivati per ragioni tecnologiche e vincolistiche (di natura paesaggistica, altro).

FAQ 3 Quando è effettuata la verifica della eventuale difformità della CER rispetto allo Studio di fattibilità tecnico-economica

La verifica della eventuale *significativa difformità* è effettuata a seguito dell'istruttoria tecnico amministrativa effettuata a seguito della presentazione della documentazione prevista ai fini della erogazione del sostegno (articolo 14).

FAQ 4 Quali requisiti deve soddisfare il professionista/società a cui è affidata la redazione dello Studio di Fattibilità tecnico-economica?

Ai fini della realizzazione dello Studio di fattibilità tecnico economica, come precisato all'articolo 12 dell'Avviso, è necessario affidarne la realizzazione ad un soggetto che rientri nella *categoria servizi professionali di consulenza ingegneristica*. Come disposto dall'articolo 11 ai fini dell'ammissibilità delle spese sostenute è necessario che lo Studio di fattibilità tecnico – economica sia redatto e firmato da un tecnico professionista abilitato e conforme allo Schema tipo di cui all'Appendice 4.

FAQ 5 Può partecipare al bando una Comunità Montana?

La Comunità Montana può partecipare, purché siano rispettati tutti i requisiti soggettivi previsti dall'Avviso.

FAQ 6 Qualora nel territorio del Soggetto promotore della CER siano presenti più cabine primarie è possibile presentare due o più domande di sostegno per lo Studio di fattibilità tecnico-economica?

La domanda è presentata da un Soggetto promotore che nel caso di CER non costituite, è il mandatario e il rappresentante legale, pertanto, nel caso in cui siano presenti due cabine primarie differenti anche i membri della CER sono differenziati e devono essere presentate due domande di sostegno che afferiscono a ciascun soggetto giuridico distinto che si andrà a costituire.

FAQ 7 Il Soggetto promotore può essere un Ente Locale Territoriale in condizioni di Commissariamento?

Dipende dalle motivazioni del Commissariamento, purché siano rispettati i requisiti soggettivi previsti dall'Avviso (si vedano in tal senso l'articolo 4, l'Appendice 2 e il Modello A relativo alla specifica configurazione giuridica della CER)

FAQ 8 Le informazioni e i dati richiesti dal Formulario relativamente allo stato di fatto della configurazione di CER per la quale è presentata la Domanda di sostegno possono essere estimativi?

Le informazioni/i dati forniti devono essere reali, non estimativi.

FAQ 9 Il Municipio può essere il Soggetto promotore della CER?

Il Municipio può essere Soggetto promotore della CER, anche in assenza di unità locale ricompresa nel perimetro della stessa CER, o partecipare alla CER come membro.

FAQ 10 Nel caso in cui un Municipio partecipi alla configurazione di una CER i consumi dell'unità locale devono essere considerati?

Nel caso in cui partecipi alla configurazione di una CER come cliente finale, i consumi dell'unità locale facente parte della CER (ad esempio la sede degli uffici del Municipio) dovranno essere inseriti nel formulario e faranno parte dei calcoli relativi ai consumi energetici.

FAQ 11 Quali sono i parametri che definiscono i nuclei familiari in condizioni di "disagio economico"?

Per la definizione di nucleo familiare in condizioni di "disagio economico", si veda l'Appendice 3 "Glossario" dell'Avviso: **Disagio economico** sono considerati in tali condizioni i cittadini/nuclei familiari che appartengono ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 12.000,00 euro oppure che appartengono ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000,00 euro oppure appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. In tutti i casi uno dei componenti del nucleo familiare deve risultare intestatario di un contratto di **fornitura** elettrica. Per la verifica a campione del disagio economico, sarà richiesto l'attestazione ISEE ai membri della CER nelle condizioni di cui alla fattispecie

FAQ 12 Quali sono i parametri che definiscono i nuclei familiari in condizioni di "disagio fisico"?

Per la definizione di nucleo familiare in condizioni di "disagio fisico" si veda l'Appendice 3 "Glossario" dell'Avviso: **Disagio fisico** sono considerati tali i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. Le apparecchiature elettromedicali salvavita sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011 *Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute*. (G.U. Serie Generale, n. 56 del 09 marzo 2011). Per la verifica a campione del disagio fisico, il cliente deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti: la situazione di grave condizione di salute; la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale; il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero; l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata; il documento di identità e il codice fiscale del malato

FAQ 13 I Condomini posso far parte delle comunità energetiche?

Sì, non si riscontrano fattori ostativi specifici per escludere la partecipazione di un condominio da una configurazione CER. Tale configurazione, ovviamente, dovrà tenere conto di tutte le indicazioni generali e dei requisiti specifici riportati nella normativa di riferimento. Si precisa, inoltre, che la partecipazione ad una CER è aperta a tutti i consumatori, ivi inclusi i condomini, non già inclusi in un gruppo di autoconsumo, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso.

FAQ 14 Possono aderire a una CER anche i singoli condomini?

Si, possono aderire anche i singoli condomini, in qualità di nuclei familiari.

FAQ 15 Cosa si intende per “coppie”?

Per “coppie” si intendono giovani coppie di età inferiore a 35 anni, coniugate ovvero conviventi more uxorio o in unione civile.

FAQ 16 Gli impianti fotovoltaici e i relativi sistemi di accumulo, incentivati a valere sul Superbonus 110 possono entrare a far parte della configurazione della CER?

È possibile costituire una CER anche se si è usufruito del Superbonus 110 per la realizzazione di impianti FV. Si evidenzia, tuttavia, che l'Avviso attribuisce punteggio esclusivamente ai nuovi impianti installabili, (si veda Articolo 8 Criteri Tabella 1 – Criteri, sub-criteri e relativi punteggi. Nuova potenza installabile FER (kW) e Ipotesi di copertura dei consumi elettrici attuali da autoproduzione dei nuovi impianti FER (%)). Gli impianti esistenti potranno in ogni caso essere messi a servizio della CER che verrà realizzata, con le limitazioni previste dalle Regole Tecniche del GSE del 4 aprile 2022

FAQ 17 Qual è la procedura da utilizzare per l'annullamento di una domanda di sostegno errata e la presentazione di una nuova domanda?

Entro i termini stabiliti dall'Avviso Pubblico ovvero fino alla data del 21 febbraio 2023 ore 18:00 è possibile presentare una nuova domanda.

Ai fini dell'annullamento della domanda di sostegno precedente il Soggetto Promotore deve procedere formalmente alla richiesta attraverso PEC e via e-mail agli indirizzi indicati all'art. 6 comma 2 dell'Avviso: programmismvilupposostenibile@regione.lazio.legalmail.it e infobandi@lazioinnova.it specificando il numero identificativo GeCoWEB attribuito alla/e domanda/e da annullare ai fini dell'istruttoria di ammissibilità.

In difetto dell'invio della PEC, la Direzione regionale competente procederà all'istruttoria dell'ultima domanda cronologicamente pervenuta dallo stesso soggetto Promotore.

FAQ 18 Qual è la procedura da utilizzare in caso di soggetto intestatario di più POD?

Nel caso di un Ente dotato di più POD, cliente finale titolare di più punti di connessione dell'unità di consumo e quindi intestatario di più bollette elettriche (vedi paragrafo 2.1.6 delle “Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa” del GSE del 04 aprile 2022) al fine di poter associare all'unico Soggetto di cui sopra i consumi relativi a ciascun POD, procedere convenzionalmente come segue:

- nella Sezione Aggregazione, Box “Struttura della domanda” nel campo Numero Enti indicare il numero complessivo dei POD afferenti al medesimo Ente (aggiungendo anche gli eventuali POD di altri Enti appartenenti all'aggregazione);
- attivare il pulsante “aggiungi anagrafica”;
- una volta aperto il box “Dati Ente” associare alla voce “Tipologia Ente” la qualifica “Ente privato” o “Ente pubblico” e procedere al caricamento avendo cura di associare al POD indicato i consumi annui pertinenti come da bolletta. Replicare il caricamento per ciascuno dei POD appartenenti all'Ente

Per lo stesso soggetto “Ente” si avrà in Anagrafica un numero di schede compilate pari al numero di POD presenti.

Nella Sezione Progetto, nel box “Soggetti coinvolti nella CER – Altri Soggetti o Enti pubblici” (ove pertinente) riportare l'Ente interessato da più POD come unico soggetto (oltre agli eventuali altri soggetti facenti parte della configurazione).

Analogamente nel box “consumi elettrici attuali (kWh/anno)” inserire la somma dei consumi elettrici di tutti i POD dei membri appartenenti alla configurazione.

FAQ 19 Possono far parte della CER i soggetti locatari non intestatari della bolletta elettrica, ivi inclusi i nuclei familiari?

Al paragrafo 2.1.6 delle “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” del GSE del 04 aprile 2022 si stabilisce che “il cliente finale è titolare del punto di connessione dell’unità di consumo e quindi intestatario della bolletta elettrica” ai fini della configurazione CER.

Pertanto, i soggetti locatari non intestatari della bolletta elettrica non possono partecipare alla configurazione CER. Possono, invece, partecipare i proprietari dell’unità immobiliare titolare del contratto elettrico.